

Capitolo 4

Concetto di cosa in custodia

Caso 4.1

Si configura un caso fortuito in caso di caduta nell'atrio condominiale reso scivoloso dalla cera?

Occorre premettere che una parte della giurisprudenza, pur non dubitando dell'applicabilità della presunzione di cui all'art. 2051 c.c. anche con riferimento ai danni causati da cose in sé non pericolose, espunge dal suo raggio applicativo tutti i casi in cui la genesi del danno vada ricondotta al mero contatto - diretto o indiretto - con cose inerti (quale è ad esempio il caso di cadute od urti contro cose di proprietà altrui o, ancora, si tratta dell'ipotesi di cadute, scivolose od inciampi su pavimenti bagnati od irregolari, scale, gradini, rampe, moquette con lembi sollevati, urti contro vetrate non visibili, e più in generale tutte le ipotesi di lesività personali derivanti dall'uso delle altrui proprietà immobiliari, siano esse pubbliche o private: in tal senso Trib. Roma 20 marzo 2006); in tali tipologie di sinistri si nega infatti che la tutela vada somministrata facendo ricorso alla disposizione in commento, perché l'evento dannoso non è arrecato dalla cosa, della quale viene sottolineato il ruolo di mera «occasione» e non di «causa» di quest'ultimo, trovando così tali tipologie di sinistro regime nel divieto del *nemimen laedere* di cui all'art. 2043 c.c., *sub specie* della tradizionale figura dell'insidia o trabocchetto. Tuttavia appare più condivisibile quell'orientamento registrato dalle sentenze che seguono:

Conforme: Cass., 28 marzo 2001, n. 4480

“La responsabilità ex art. 2051 cod. civ. non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio dinamismo il danno può verificarsi in conseguenza dell'insorgere in esse di un processo dannoso provocato da elementi esterni”.

Conforme: Cass., 22 maggio 2000, n. 6616

“In tema di danni causati da cose in custodia, l'art. 2051 cod. civ. non richiede necessariamente che l'idoneità lesiva dipenda dalla natura stessa in tali cose in quanto anche allorché questi siano prive di un proprio dinamismo sussiste un dovere di custodia e controllo quando il

fortuito o l'effetto dell'azione umana possa prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso provocando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscano alla cosa la idoneità suddetta".

Ciò chiarito, il caso proposto è stato esaminato da una recente sentenza della S.C. (Cass. 19 giugno 2008, n. 16607) ed è quello di una signora scivolata nell'atrio dell'edificio condominiale a causa della cera applicata dal custode dello stabile, combinata con l'acqua piovana trasportata dal passaggio degli inquilini. Orbene la Corte di Cassazione ha affermato che la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è esclusa soltanto quando il danno sia eziologicamente riconducibile non alla cosa, ma al fortuito senza che rilevi che questo sia costituito da un comportamento umano, nel fatto cioè dello stesso danneggiato o di un terzo. Nel caso in esame la Suprema Corte ha quindi rilevato la sussistenza di un comportamento colposo della vittima che, in base alla sua stessa prospettazione dei fatti (aveva, infatti, dichiarato in primo grado che, prima di assicurare la presa ai corrimani delle scale, aveva alzato il piede sinistro sul primo gradino, rendendo così più instabile il proprio equilibrio e rovinando a terra), pur potendo verificare in condizioni di normale visibilità che il pavimento appariva in condizioni di percepibile scivolosità, non aveva prestato la normale diligenza e la dovuta particolare attenzione alla situazione anomala dei luoghi.

Quindi accertato che l'evento dannoso era stato cagionato esclusivamente da caso fortuito (nella specie rappresentato da un fatto imputabile alla stessa persona danneggiata), che per sua intrinseca natura risulta idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno, nessun risarcimento è dovuto dal condominio (quale custode delle scale) alla attrice. Infatti, una volta che sia stato accertato che l'evento lesivo sia stato cagionato esclusivamente dal comportamento della danneggiata, non può trovare applicazione la responsabilità oggettiva del custode ex art. 2051 cc, che presuppone invece la diversa ipotesi dei danni cagionati dalla cosa in custodia per la sua intrinseca natura ovvero per l'insorgenza in essa di fattori, dannosi.

Il citato arresto ha così argomentato:

Premesso, infatti, che questa Corte ha più volte affermato il principio che «La responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è esclusa soltanto quando il danno sia eziologicamente riconducibile non alla cosa, ma al fortuito senza che rilevi che questo sia costituito da un comportamento umano, nel fatto cioè dello stesso danneggiato o di un terzo» (Cass. 13-5-1999, n. 4757; v. anche Cass. 26-3-2002, n. 4308), si rileva che la sentenza impugnata, facendo proprio il suddetto orientamento giurisprudenziale, ha evidenziato — con motivazione assolutamente logica e congrua — la sussistenza di un comportamento colposo della

vittima che, in base alla sua stessa prospettazione dei fatti (la T. aveva, infatti, dichiarato in primo grado che, prima di assicurare la presa ai corrimani delle scale, aveva alzato il piede sinistro sul primo gradino, rendendo così più instabile il proprio equilibrio e rovinando a terra), pur potendo verificare in condizioni di normale visibilità che il pavimento appariva in condizioni di percepibile scivolosità, non aveva prestato la normale diligenza e la dovuta particolare attenzione alla situazione anomala dei luoghi.

Siamo, quindi, in presenza di un accertamento in punto di fatto, che, sorretto com'è da congrua e coerente motivazione, deve ritenersi sottratto ad ogni sindacato sul piano di legittimità.

Né può sostenersi che i giudici di merito si siano sottratti all'onere di motivazione sul punto decisivo che l'accertata condotta negligente e disattenta della ricorrente sia stata l'esclusiva causa della sua scivolata sul pavimento, atteso che le argomentate considerazioni su detto comportamento, sopra richiamate, hanno correttamente evidenziato che l'evento dannoso era stato cagionato esclusivamente da caso fortuito (nella specie rappresentato da un fatto imputabile alla stessa persona danneggiata), che per sua intrinseca natura risulta idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno (v. Cass. 17-1-2001, n. 584).

Si rileva anche che nessuna censura può muoversi, sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione, al passo della sentenza impugnata nel quale viene esclusa l'invocabilità nella specie della stessa responsabilità presunta del condominio ai sensi dell'art. 2051 c.c. Infatti, una volta che sia stato accertato, in via di fatto, che l'evento lesivo sia stato cagionato esclusivamente dal comportamento della danneggiata, giustamente la Corte di merito ha escluso che possa trovare applicazione la responsabilità oggettiva del custode ex art. 2051 cc, che presuppone invece la diversa ipotesi dei danni cagionati dalla cosa in custodia per la sua intrinseca natura ovvero per l'insorgenza in essa di fattori dannosi.

Ed invero, la scivolosità del pavimento è stata congruamente valutata dai giudici di merito, che hanno però motivatamente ritenuto che la conseguente scivolata della ricorrente sia dipesa esclusivamente dalla condotta negligente della medesima, con inevitabile interruzione del nesso causale tra la cosa custodita ed il danno patito.

2. Il terzo motivo non è fondato.

Infatti, la Corte di merito ha spiegato, con motivazione immune da vizi logici ed errori giuridici, le ragioni per le quali ha disatteso il secondo motivo d'appello dell'odierna ricorrente, incentrato sulla doglianza che nella fattispecie fosse comunque configurabile un concorso di colpa del condominio ex art. 1227 c.c., facendo riferimento, in primo luogo, alla circostanza che, non essendo stato impugnato il capo della sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda - proposta in via subordinata - di risarcimento danni ai sensi dell'art. 2043 c.c., tale capo doveva considerarsi passato in cosa giudicata. Giustamente, perciò, la sentenza impugnata ha escluso nella fattispecie la possibilità di applicazione dell'art. 1227 primo comma c.c. che, presupponendo l'individuazione di un

fatto colposo ascrivibile — in termini di responsabilità aquilana — al creditore, non può applicarsi nel caso in esame, nel quale con decisione ormai passata in giudicato è stata esclusa la responsabilità extracontrattuale del condominio, e dunque la relativa responsabilità.

3. Anche il quarto motivo non presenta alcun fondamento.

Ed invero, come abbiamo già rilevato al punto 1, la Corte di merito ha specificamente individuato il comportamento ascritto alla T. a titolo di colpa che abbia cagionato in via esclusiva il danno dalla medesima patito, precisando che il mancato uso, da parte della danneggiata, della normale diligenza era consistito nell'aver alzato il piede sinistro sul primo gradino prima ancora di assicurarsi la presa al corrimani delle scale.

È evidente, quindi, che la Corte di merito ha attribuito alla T. un preciso comportamento, valutato come colposo nel contesto delle accertate condizioni di fatto del momento (pavimento che presentava una situazione di percepibile possibile scivolosità) ed idoneo a cagionare in via esclusiva il danno lamentato, e che tale comportamento non può certamente risolversi in un mero «atteggiamento mentale» della T. medesima, come quest'ultima pretenderebbe.

Sul punto in questione, perciò, si riscontra una valida ed insindacabile motivazione, che ha adeguatamente spiegato quale avrebbe dovuto essere lo specifico comportamento che la ricorrente avrebbe dovuto tenere per evitare il danno, e cioè quello di sorreggersi al corrimani delle scale prima di iniziarne la salita.

In conclusione... risposta a 4.1

Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, ben potrà essere chiamato a rispondere, a titolo oggettivo, di danno provocato da cose in custodia, in base all'articolo 2051 del codice civile, se un soggetto cade sul pavimento scivoloso dell'androne condominiale, riportando delle lesioni fisiche e, tuttavia, occorre verificare caso per caso se in concreto non ricorra il caso fortuito il più delle volte rappresentato dalla disattenzione e/o imprudenza dello stesso danneggiato.

Caso 4.2

È configurabile una responsabilità del Condominio ex art. 2051 c.c. per cadute ascrivibili ad anomalie varie occulte delle scale condominiali?

Il contenzioso risarcitorio da cadute di utenti di scale di condomini, così come di qualsivoglia fabbricato o struttura pubblica o privata, è quanto mai rilevante sul piano casistico.

Naturalmente non esiste una risposta assoluta poichè occorre sempre verificare le modalità concrete dell'infortunio ed accertare *in primis* l'anomalia della cosa custodita ed il nesso eziologico tra la dedotta imperfezione del bene e l'evento dannoso lamentato, nesso di causalità che può essere interrotto dal caso fortuito ricomprensivo in particolar modo l'uso anomalo, l'imprudenza e la disattenzione dello stesso danneggiato da valutare alla luce delle condizioni di tempo e di luogo in cui il sinistro ebbe a prodursi.

La disattenzione della stessa parte infortunata assume poi un rilievo particolare ai fini della interruzione del nesso eziologico in tutti i casi in cui il soggetto leso risieda (quale proprietario o inquilino o comodatario) nello stesso fabbricato ove si sia verificata la caduta essendo indubbio e costituendo in ogni caso un dato di comune esperienza che alcune imperfezioni delle scale condominiali possono essere risalenti nel tempo (piuttosto che costituire una condizione transeunte e imprevedibile) e quindi debbono *presumersi conosciute* dagli utenti abituali delle medesime. Per altro verso non può sottacersi che il soggetto residente nel fabbricato condominiale possa legittimamente fare affidamento in ordine alla ordinaria situazione di fatto delle scale condominiali e circa la normalità e abitualità dei propri comportamenti (è nozione di comune esperienza che le scale della propria abitazione si discendono senza prestare particolare attenzione ai singoli gradini proprio perché si tratta di un movimento normale, abituale, quindi eseguito in modo «automatico») ragion per cui particolari e contingenti conformazioni delle scale possono costituire anche per loro delle insidie imprevedibili (si pensi al caso di rimozione temporanea per trasloco in atto di un cancelletto posto all'inizio delle scale con conseguente pericolo di inciampo nel gancio di ancoraggio).

Una delle modalità d'infortunio più frequenti è senz'altro costituita dalla caduta provocata dalla instabilità di uno scalino non perfettamente ancorato al massetto. Orbene non vi è dubbio che il subitaneo spostamento dal massetto della parte superiore dello scalino sul quale viene appoggiato il piede, così come la stessa improvvisa rottura della pedata all'atto della discesa o della salita (ad esempio

perché realizzata in materiale ormai vetusto e consumato) possano ampiamente concretizzare delle anomalie imprevedibili soprattutto per un utente occasionale della scala condominiale, né dovrebbe assumere rilievo in fattispecie del genere il mancato uso del corrimano eventualmente presente in loco non essendo l'utilizzo dello stesso obbligatorio per una persona di normali capacità di deambulazione. In altri termini il mancato uso da parte dell'istante, durante la discesa o la salita, del corrimano delle scale non sembra costituire in linea generale circostanza avente rilievo causale (esclusivo o concorrente) in ordine alle tipologie di sinistro in esame in quanto non rappresenta di per se stessa un comportamento anomalo o imprevedibile, né concreta una grave imprudenza soprattutto ove l'infortunato non avesse un'età avanzata e avesse adottato un passo normale, non sussistendo peraltro un obbligo di utilizzo del corrimano da parte dell'utente il quale, soprattutto in discesa, deve invece poter fare affidamento solo sulla solidità dei punti di appoggio dei piedi.

Un'altra ipotesi più volte sottoposta al vaglio della giurisprudenza è poi quella della caduta determinata dalla scollatura e sollevamento del rivestimento in gomma del gradino all'atto dell'incedere del piede.

Orbene il condominio risponde in tali casi dei danni cagionati dalle scale condominiali, le quali sono affidate alla sua custodia (Cass. n. 20317/2005; Cass. 255/1989; Cass. 3045/1988; Cass. 1550/1987).

Nei casi proposti, inoltre, il danno può senz'altro ritenersi derivato dall' «intrinseco dinamismo» della cosa sottoposta a custodia (scala condominiale), in quanto la stessa ha prodotto un danno (caduta dell'attore e conseguenti lesioni dallo stesso subite), indipendentemente dal comportamento volontario di colui che se ne serviva (Cass. n. 15538/2000; 11264/1995).

Ciò posto, deve evidenziarsi come la parte attrice, assolve all'onere probatorio sulla stessa incombente, qualora abbia provato (di regola a mezzo prova testimoniale e/o interrogatorio formale, se possibile rafforzati da documentazione fotografica riprodotte lo stato dei luoghi) l'anomalia del bene custodito ed il nesso eziologico sussistente fra la cosa stessa ed il danno derivatone (Cass. n. 6753/2004).

Spetta invece alla parte convenuta fornire la prova del caso fortuito e/o comunque di un concorso di responsabilità del danneggiato nel produrre l'evento dannoso, tale da scemare o addirittura escludere la propria responsabilità. Inoltre, laddove il condominio intenda efficacemente contrastare l'assunto attoreo (quasi sempre supportato *ex post* da deposizioni testimoniali) è consigliabile l'immediata attivazione, una volta ricevuta la denuncia di sinistro, di un accertamento tecnico preventivo per documentare l'effettivo stato dei luoghi ed in particolare le reali condizioni delle scale condominiali. Altrimenti il convenuto corre il rischio che le risultanze delle deposizioni raccolte possano non essere in alcun

modo scalfite da accertamenti e verifiche ad esempio di periti dell'ente assicuratore del condominio effettuate a notevole distanza di tempo.

Merita poi segnalazione un caso particolare di recente sottoposto al vaglio della S.C. (Cass. 30 ottobre 2007, n. 22882) la quale ha così motivato:

Il ragionamento logico - giuridico della Corte territoriale non può essere condiviso poiché essa, contraddicendo gli stessi principi giuridici che pure aveva affermati, ha incentrato la propria attenzione unicamente sul comportamento della M., senza verificare se il custode avesse fornito la necessaria prova liberatoria e, quindi, ha sostanzialmente applicato l'art. 2043 c.c.. Censurabili sul piano logico sono anche le considerazioni della sentenza impugnata dettate dalla conoscenza da parte della ricorrente dello stato dei luoghi. La M. è inciampata sul gancio, inserito in uno dei gradini della scala che mette in comunicazione il cancello d'ingresso con l'androne dell'edificio, normalmente utilizzato per ancorare il paletto che blocca l'anta sinistra del cancello di ingresso. Nell'occasione, il paletto era stato sganciato ed entrambe le ante del cancello erano aperte poiché era in corso un trasloco. La Corte territoriale ha riferito che l'anta sinistra del cancello era normalmente chiusa (e il paletto inserito nel gancio) e ha fatto leva sulle circostanze che la M. abitasse da oltre 30 anni nell'edificio, fosse proprietaria di un appartamento e, quindi, comproprietaria degli spazi condominiali comuni, e che certamente altre volte in passato il cancello fosse stato aperto. Ma proprio la considerazione che per tanti anni la M. avesse sceso le scale trovando pressoché costantemente chiusa l'anta del cancello avrebbe dovuto sollecitare il giudice di appello a valutare il comportamento della ricorrente sotto i profili dell'affidamento in ordine alla situazione di fatto e circa la normalità e abitualità dei propri comportamenti (è nozione di comune esperienza che le scale della propria abitazione si discendono senza prestare particolare attenzione ai singoli gradini proprio perché si tratta di un movimento normale, abituale, quindi eseguito in modo «automatico»). Ne consegue che, premesso che il trasloco in atto non esclude la qualità di custode del Condominio, il giudice di rinvio, che si individua in altra sezione della medesima Corte territoriale, dovrà compiere una nuova valutazione delle risultanze processuali per verificare se il Condominio abbia fornito la necessaria prova liberatoria, tenendo presente che il comportamento della M. potrà essere eventualmente valutato anche ai fini dell'art. 1227, comma 1 c.c.

In conclusione... risposta a 4.2

Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, ben potrà essere chiamato a rispondere, a titolo oggettivo cioè in base all'articolo 2051 del codice civile, per i sinistri provocati da anomalie invisibili delle scale condominiali, quali rotture improvvise degli scalini o sollevamento del rivestimento in gomma degli stessi.

Caso 4.3

È configurabile una responsabilità del Condominio ex art. 2051 c.c. per cadute ascrivibili ad anomalie varie non invisibili delle scale condominiali?

È questo il caso ad esempio di gradini resi scivolosi dalla presenza di liquidi di varia natura che abbiano provocato la caduta dell'utente o di scalfitture del gradino della rampa di scala condominiale causa dell'inciampo della persona danneggiata, attrice nel conseguente giudizio risarcitorio.

In tal caso, posta la pacifica applicazione dell'art. 2051 c.c., e quindi della presunzione di responsabilità da esso sancita, una volta che la parte attrice abbia dato prova della verifica dell'occorso e della sua imputabilità ad un agente potenzialmente dannoso (la scalfittura) insorta nella cosa in sé inerte (la scala condominiale), resta a carico del convenuto condominio provare la verifica di un elemento interruttivo del nesso di causalità.

Il più delle volte, nella pratica giudiziaria, esso è individuato nella chiara percepibilità sensoriale della dedotta anomalia, denunciata come causa del sinistro. Con la conseguente attribuibilità dell'evento dannoso al caso fortuito, sub specie di fatto del danneggiato autoreponsabile della lesione occorsagli.

La dialettica processuale si sviluppa normalmente sulle concrete condizioni di illuminazione, naturali od artificiali che siano, della rampa di scala condominiale, della sussistenza di visibili *caveat* allertanti del pericolo, della comunque pregressa conoscenza dello stesso da parte del danneggiato in relazione alla sua abituale o meno frequentazione dello stabile condominiale, della sussistenza del *commodus discessus*, ossia della praticabilità di alternative all'utilizzo della scala incriminata (es. astratta utilizzabilità dell'ascensore invece della scala parzialmente non illuminata).

Ad esito è compito del giudicante verificare, sulla scorta delle complessive emergenze di causa, se l'incidente sia imputabile in via esclusiva o meno al condominio, ovvero se ricorre una ipotesi di fortuito incidente perché la poco accorta condotta del danneggiato è causa *ex se* assorbente.

In conclusione... risposta a 4.3

L'articolo 2051 del codice civile trova astratta applicazione anche per i sinistri provocati da anomalie non invisibili delle scale condominiali, fermo restando in queste ipotesi la verifica puntuale ai fini del nesso eziologico della ricorrenza del caso fortuito incidente o concorrente.

Caso 4.4

Quid iuris nel caso di cliente di un ristorante che, nell'attraversare la sala, scivola su una macchia d'olio sparsa sul pavimento?

Nel caso ipotizzato qualora venga accertato che il danneggiato sia scivolato a seguito della indubbiamente anomala presenza — non segnalata e non facilmente visibile — di una macchia d'olio sul pavimento del ristorante, deve presumersi la responsabilità della parte convenuta nella produzione del sinistro per cui è causa, ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo la predetta, quale gestore della struttura in oggetto, comunque custode della struttura dove avvenne il sinistro *de quo* sempre che non vengano acquisiti elementi tali da far ascrivere la caduta in oggetto al caso fortuito (ad esempio costituito da un eventuale comportamento imprudente dell'infortunato o dall'impossibilità di intervento di rimozione della macchia d'olio o almeno di segnalazione della medesima perché appena formatasi rispetto all'evento dannoso). A carico del custode sussiste infatti una presunzione *iuris tantum* di colpa che può essere vinta unicamente dalla prova del caso fortuito, inteso nel senso più ampio, comprensivo cioè anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato. Quest'ultima, tuttavia, può escludere la responsabilità del custode solo in quanto intervenga nella produzione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, i quali non ricorrono nel fatto che il custode può prevenire esercitando i poteri di vigilanza che gli competono (Cass. n. 9047/95).

Conforme: Cass., 15 novembre 1996, n. 10015

“La responsabilità per danni da cose in custodia è presumibile «*iuris tantum*» in capo al custode, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., senza che possa distinguersi fra cose intrinsecamente pericolose e cose suscettibili da divenire tali in forza di altri fattori causali. (Nella specie, alla stregua del principio di cui in massima, la Suprema Corte ha confermato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano affermato la responsabilità del titolare di un supermercato per i danni subiti da terzi a causa del pavimento del locale reso scivoloso dal versamento di liquidi dei quali non era stata disposta la rimozione)”.

In conclusione... risposta a 4.4

Il gestore di un ristorante è responsabile ex articolo 2051 del codice civile in relazione a sinistri provocati da anomalie anche se visibili della struttura, fermo sempre restando in queste ipotesi la verifica puntuale ai fini del nesso eziologico della ricorrenza del caso fortuito incidente o concorrente.

Quale disciplina è applicabile nel caso in cui taluno scivoli sul pavimento del supermercato reso insidioso da residui che lo rendano pericoloso?

La fattispecie ipotizzata è anch'essa disciplinata dall'art. 2051 c.c.

Non può condividersi la tesi secondo cui non potrebbe farsi riferimento alla citata norma e si verterebbe in materia di ordinaria responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. atteso che quanto lamentato dall'istante non è riconducibile all'intrinseca pericolosità del pavimento del locale (ad esempio per sconnesseure, dislivelli, *et similia*) ma ad un *posterius* rispetto allo stato del medesimo ovvero ad una condotta omissiva in astratto addebitabile al personale del supermercato.

La Suprema Corte ha infatti ritenuto che l'art. 2051 c.c. non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per un suo intrinseco potere, in quanto, anche in relazione alle cose prive di un dinamismo proprio, sussiste il dovere di custodia e controllo, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire, come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, che conferisce alla cosa l'idoneità al nocimento». Nella stessa decisione la Suprema Corte ha ribadito che «è del tutto priva di fondamento, agli effetti della norma in questione, la distinzione tra cose pericolose ed inerti, ben potendo anche queste ultime inserirsi in un complesso causale, produttivo di danno, in ordine al quale il legislatore ha inteso apprestare a favore del soggetto, che lo abbia subito, la tutela rafforzata, di cui alla norma citata» (Cass. 4 agosto 2005 n. 16373 in motivazione). Ciò precisato si osserva ulteriormente che la responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia stabilita dall'art. 2051 c.c. si fonda, secondo il più recente orientamento della dottrina, condiviso dalla giurisprudenza della Suprema Corte, non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione (di custodia) intercorrente tra questi e la cosa dannosa.

Nel dibattito tema concernente la natura soggettiva o oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c. prevale quindi oggi chi sostiene la natura oggettiva della responsabilità in questione; ciò significa che solo il «fatto della cosa» è rilevante e non il fatto dell'uomo e che la responsabilità si fonda sul mero rapporto di custodia; solo lo stato di fatto e non l'obbligo di custodia può assumere rilievo nella fattispecie.

Come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte «ai sensi dell'art. 2051 c.c., il profilo del comportamento del responsabile è di per sé estraneo alla struttura

della normativa; né può esservi reintrodotta attraverso la figura della presunzione di colpa per mancata diligenza nella custodia, giacché il solo limite previsto dall'articolo in esame è l'esistenza del caso fortuito ed in genere si esclude che il limite del fortuito si identifichi con l'assenza di colpa.

Va, quindi, affermata la natura oggettiva della responsabilità per danno di cose in custodia. La dottrina, parla, al riguardo di «rischio» da custodia, più che di «colpa» nella custodia ovvero, seguendo l'orientamento della giurisprudenza francese di «presunzione di responsabilità» e non di «presunzione di colpa» il dato lessicale della norma in esame ritiene sufficiente, per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Sempre dalla lettera dell'art. 2051 c.c., emerge che il danno è cagionato non da un comportamento (per quanto omissivo) del custode, ma dalla cosa, per cui detto comportamento è irrilevante.

Responsabile del danno cagionato dalla cosa è colui che essenzialmente ha la cosa in custodia, ma il termine non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire la cosa, e quindi non rileva la violazione di detto obbligo (eguale discorso vale per la responsabilità del proprietario dell'edificio, che con la sua rovina procura danno, ex art. 2053 c.c.).

Ciò è tanto più rilevante se si osserva il contesto ove trovasi la norma in questione e cioè tra altre (art. 2047, 2048, 2050, 2054 1° comma, c.c.) ben diversamente strutturate, in cui la presunzione non attiene alla responsabilità, ma alla colpa, per cui la prova liberatoria, in siffatte altre ipotesi, ha appunto ad oggetto il superamento di detta presunzione di colpa.

Il limite della responsabilità del custode, costituito dal fortuito, integra il punto nodale (e per certi versi l'approdo) del dibattuto tema concernente la natura (soggettiva o oggettiva) della responsabilità ex art 2051 c.c..

Se si sostiene la natura soggettiva della responsabilità in questione (presunzione di colpa) il fortuito dovrebbe consistere solo nella situazione in cui il custode è esente da colpa, essendo, invece irrilevante, l'efficacia causale del fattore esterno sul nesso causale. Sennonché tale assunto contrasta con il principio che la prova del fortuito non si identifica con l'assenza di colpa (Cass. 6 gennaio 1983, n. 75) e può apparire artificioso, come rilevato dalla dottrina, in quanto la presunzione è logicamente costruibile solo sull'oggetto della prova contraria.

Se così è, il fatto che il custode sia stato diligente non esclude la sua responsabilità per danno dalla cosa, se non è provato il fortuito.

Poiché la responsabilità si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione (di custodia) intercorrente tra questi e la cosa dannosa, e poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile (come

nelle prove liberatorie degli artt. 2047, 2048, 2050 e 2054 c.c.), ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che la rilevanza del fortuito attiene al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi.

Si intende, così, anche la ragione dell'inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 2051 c.c., relativa alla ripartizione della prova sul nesso causale. All'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo; il convenuto per liberarsi dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. 11 gennaio 2005 n. 376).

In conclusione... risposta a 4.5

Allorché è pacifica la custodia del supermercato in questione e risulti provato il nesso causale tra il pavimento bagnato e il danno subito dalla parte attrice per la caduta a terra, la domanda introduttiva siccome libellata ex art. 2051 c.c non può non trovare accoglimento.